RINNOVO DELLE CONVENZIONI CON GLI ISTITUTI DI CREDITO INCARICATI DELLA DISTRIBUZIONE DEI VALORI BOLLATI AI RIVENDITORI SECONDARI

Art. 14 (Proroga convenzione distribuzione valori bollati rivenditori nelle Venezie)

L'Istituto federale si obbliga a tenere per la gestione del servizio di distribuzione dei valori bollati ad esso affidato con la presente convenzione, le contabilita' che sono attualmente in uso presso i Magazzini gestiti dall'Amministrazione e presso gli Uffici del Registro e quelle altre che il Ministero delle finanze riterra' di dover istituire per il riscontro delle giacenze, delle entrate e delle uscite dei valori sia presso il Magazzino centrale compartimentale dell'Istituto sia presso gli organi di distribuzione. L'Istituto si obbliga altresi' di sottoporsi per quanto riguarda, la gestione del servizio ad esso affidato con la presente convenzione, ad ogni controllo, tanto presso il Magazzino centrale compartimentale, come presso gli organi periferici di distribuzione, dei funzionari della carriera ispettiva, dell'Amministrazione delle tasse e delle imposte indirette sugli affari e di altri funzionari dell'Amministrazione delle finanze appositamente delegati dal Ministero delle finanze, nonche' alla resa del conto giudiziale a norma dell'art. 74 della vigente legge sulla contabilita' generale dello Stato.

Versione in vigore dal 22 febbraio 1952, tuttora in vigore · versione 1

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Rinnovo delle convenzioni con gli Istituti di credito incaricati della distribuzione dei valori bollati ai rivenditori secondari
Estremi	Legge 16 dicembre 1950, n. 1022
Partizione	Proroga convenzione distribuzione valori bollati rivenditori nelle Venezie
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 30 dicembre 1950

Fonte del testo: dati aperti ufficiali, licenza CC BY 4.0
Fonti e licenze su iuspedia.it/fonti-e-metodologia. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da Iuspedia.it il 29 novembre 2026
https://www.iuspedia.it/rinnovo-delle-convenzioni-con-gli-istituti-di-credito-incaricati/proroga-convenzione-distribuzione-valori-bollati-rivenditori-art-14

Inquadra il QR code per aprire la pagina su Iuspedia.it